

1. Le grandi bugie del Ministro Di Maio

Le c.d. “pensioni d’oro”

“saranno soltanto un ricordo! Ciascuno riceverà un assegno in base ai contributi versati!”

questa la pomposa dichiarazione che continua a fare il sunnominato (è una campagna mediatica elettorale e post elettorale “falsa” utilizzata dai pentastellati quale metodo per la gestione del consenso).

Il PdL giallo-verde però non fa alcun riferimento al “**versato**”, che si quantifica e denomina **Montante Contributivo/MC**, cioè il “versato” rivalutato alla data del pensionamento.

Purtroppo l’opinione pubblica, e soprattutto l’elettorato grillino del Sud, crede a questo improvvisato Ministro, appartenente alla categoria dei guappetti napoletani che si atteggiavano a superesperti in materia, ma che parlano senza conoscere l’abc dell’argomento. Altrettanto non faranno i giudici avanti ai quali i “parassiti sociali” (tali definiti dagli attuali governanti), denominazione oltremodo offensiva, presenteranno ricorso avverso tale furto di Stato, in quanto vengono cambiate le regole vigenti al momento del collocamento in pensione.

Alla luce di quanto sopra tentiamo di fare una disamina articolata su questa “vanda” giallo-verde (è grave il silenzio/il disinteresse di Salvini sul tema).

2. I percettori delle c.d. “pensioni d’oro” = “Parassiti sociali”

Gli eletti dal popolo il 4 marzo scorso hanno cavalcato, e cavalcano, il rancore/risentimento sociale, elevandolo quasi all’odio di classe, per ottenere la più alta percentuale di consenso, definendo ad ogni piè sospinto “**parassiti sociali**” tutti i pensionati d’oro.

Invero si tratta di cittadini che hanno esercitato ai più alti livelli delicate e pesanti responsabilità (alti dirigenti pubblici e privati, alti ufficiali delle forze armate, prefetti, carabinieri, poliziotti, direttori generali, dirigenti medici, etc.): la classe dirigente del Paese! Così facendo

si danno continui schiaffi al “merito” di cui si sono fatti e si fanno paladini, purtroppo solo a parole, i grillini.

Nel corso della loro ultratrentennale attività professionale hanno concorso a garantire l'erogazione continua e regolare di servizi pubblici essenziali per il benessere ed il progresso della comunità nazionale (istruzione, sanità, etc.) grazie all'assoggettamento delle loro retribuzioni all'aliquota fiscale marginale massima dell'Irpef = 43%.

E questo assoggettamento continua a persistere anche sulle loro c.d. “pensioni d'oro”, che scontano correttamente la progressività dell'imposta prevista dalla carta costituzionale.

Questa pervicace campagna contro “ambiti privilegiati” di percezione di assegni pensionistici può essere contrastata/combattuta rendendo pubblica, con un'ampia diffusione a mezzo stampa e televisione, la realtà delle diverse posizioni pensionistiche rispetto al “**versato**” = **Montante Contributivo/MC**. Allo scopo si provvede, con l'allegata tabella, a visualizzare la relativa situazione in essere.

Un serio approccio ai problemi del settore previdenziale non può ignorare che esistono non solo le c.d. “pensioni d'oro”, ma anche e addirittura le “**pensioni di diamante**”; tali sono ictu oculi quelle che hanno un differenziale ricevuto contro versato superiore al 50% e al 30%. E non sono da meno quelle che hanno un differenziale superiore al 20%. E tale sbilanciamento per essere compreso nelle sue dimensioni (impatto) sulla finanza pubblica/fiscalità generale, deve essere accompagnato/spiegato correttamente, in quanto deve essere abbinato alla numerosità delle posizioni pensionistiche interessate che sono:

*oltre 6.784.000 quelle superiori al 50%,

*oltre 8.433.000 quelle superiori al 30%,

*oltre 746.000 quelle superiori al 20%!

3. PdL N. 1071 sul taglio delle c.d. “pensioni d'oro”

Si tratta di un testo che non può che essere definito caotico, contraddittorio e incoerente.

Nel titolo “*Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a*

4.000 euro mensili“ coesistono tali “cazziate” che inducono a considerare “mistificatori” coloro che si sono impegnati nella stesura del testo.

In primis risulta davvero inaccettabile che “l’equità del sistema previdenziale” debba farsi carico di dare risposte al sistema assistenziale per consentire l’innalzamento delle pensioni minime, essendo tale obiettivo precipuo compito istituzionale dello Stato attraverso la fiscalità generale, e non certo del sistema previdenziale = contributi versati dai lavoratori che non possono essere sottratti alla loro naturale/obbligatoria/immanente destinazione ab origine.

Ma soprattutto stride/è davvero inaccettabile e qualunquistico che si voglia perseguire la predetta “equità” attraverso il “**Ricalcolo Contributivo**”.

A qualsiasi addetto ai lavori è pacifico/noto che la corretta applicazione di tale criterio non si può che basare sulla moltiplicazione del Montante Contributivo per il coefficiente di trasformazione legato all’età del pensionamento (**MC x coefficiente**).

Di tale criterio il testo dell’articolo 1 del PdL non ne parla proprio: il **MC** è uno sconosciuto! Era peraltro noto a tutti che non esisteva il database cartaceo o informatico dei versamenti contributivi effettuati nel tempo.

Ciononostante gli estensori del PdL – con una giravolta “furbesca”, per non dire canagliesca – mirano a rideterminare gli importi delle c.d. “pensioni d’oro” applicando alle stesse una “**inventata**” percentuale di riduzione pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età riportata nella tabella A allegata al PdL

E’ di tutta evidenza che siamo di fronte ad un criterio di calcolo che non ha alcuna relazione con il montante contributivo e che si “**inventata**” un calcolo incestuoso, che non può che essere impallinato da un giudice terzo.

Già il 18 luglio scorso abbiamo detto chiaramente che siamo di fronte ad un *vulnus*/lesione del principio di affidamento (leale ed etica relazione) Stato/Cittadino; ciò in quanto il cittadino – che ha esercitato un diritto, lasciando l’attività lavorativa secondo le regole vigenti – si vede

riconsiderata la posizione previdenziale a distanza di anni con un **Golpe a Posteriori**.

In conclusione non possiamo che ribadire che se si vuole procedere al ricalcolo contributivo, deve trattarsi di una operazione che, per rispettare il dettato dell'articolo 3 della Costituzione, non può prescindere dalla **GENERALITA' e UNIVERSALITA'**: deve riguardare cioè tutte le posizioni pensionistiche ad eccezione soltanto di quelle di importo minimo.

20 agosto 2018

Pietro Gonella

TABELLA di confronto tra contributi versati e pensioni erogate

Importi lordi delle pensioni	Numero Pensionati	% Media Contributi Versati = Montante Contributivo	Differenziale RICEVUTO contro VERSATO	% a carico Fiscalità generale
1	2	3	4	5
Fino a 1.000 €	6.784.567	< 50%	➤ 50%	50%
Da 1.000 a 3.000 €	8.433.583	< 70%	➤ 30%	30%
Da 3.000 a 6.000 €	746.120	< 80%	➤ 20%	20%
Oltre 6.000 €	100.238	> 95%	< 5%	5%